

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE N. 946

**"Nuovi doveri e diritti dei docenti universitari",
presentato dal sen. Asciutti e Altri**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attività didattica e scientifica nelle università)

1. Per lo svolgimento dell'attività scientifica e didattica le università si avvalgono dei professori di ruolo di cui all'articolo 2. Possono altresì utilizzare i docenti esterni di cui all'articolo 11 e i titolari di contratto di cui all'articolo 12.

Art. 2.

(Ruolo dei professori universitari)

1. Il ruolo dei professori universitari comprende:

- a) professori di prima fascia (ordinari);
- b) professori di seconda fascia (associati);
- c) professori di terza fascia (aggregati).

2. I professori delle tre fasce svolgono medesime funzioni nel campo della didattica e della ricerca scientifica. Essi si differenziano per livelli di professionalità e per ruoli. Le disposizioni della presente legge disciplinano, nell'unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori delle tre fasce, garantendo loro uguale di libertà didattica e di ricerca.

3. Ogni professore è inquadrato in uno dei settori scientifico-disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Il periodo di straordinariato o conferma nel ruolo è unico.

Art. 3.

(Reclutamento dei professori universitari)

1. Ogni due anni il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», bandisce un concorso nazionale per la selezione di idonei allo svolgimento della funzione di professore universitario. Gli idonei sono inseriti in appositi albi nazionali, distinti per fascia e per settore scientifico-disciplinare.

2. Il concorso di cui al comma 1 è per titoli ed esami. Sono riconosciuti i titoli relativi alla ricerca scientifica, ad esperienze extrauniversitarie e, per persone già in servizio nelle università, relativi alla didattica e alla partecipazione agli organi accademici. L'esame consiste in una prova didattica, dalla quale sono esentati coloro i quali l'abbiano già sostenuta in procedure di valutazione comparativa per l'accesso ad un ruolo universitario.

3. I bandi di cui al comma 1 riconoscono specifico elevato valore a periodi di ricerca o insegnamento in qualificate università straniere e ad esperienze extrauniversitarie condotte in Italia ed all'estero.

4. Nei concorsi di cui al comma 1 e nelle valutazioni periodiche di cui all'articolo 9, i titoli didattici, i titoli scientifici, le esperienze extrauniversitarie e la partecipazione agli organi accademici sono valutati, rispettivamente, con pesi diversi e con separati relativi punteggi, i quali sono alla fine sommati.

5. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 e i punteggi riportati dai singoli candidati sono tempestivamente resi pubblici nel sito *web* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», e pubblicati sul bollettino del medesimo Ministero.

6. Con propri decreti, il Ministro definisce:

- a) modalità e procedure di svolgimento dei concorsi di idoneità;
- b) il numero massimo delle persone dichiarabili idonee per ogni fascia e per ogni settore scientifico-disciplinare;
- c) il numero dei membri delle commissioni;
- d) i criteri a cui dovranno attenersi le commissioni.

7. Sugli schemi di decreti il Ministro acquisisce il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio nazionale universitario (CUN), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e delle competenti Commissioni parlamentari. Si prescinde da tali pareri se non sono stati resi entro trenta giorni.

8. In prima applicazione, per le prime due fasce della docenza, il Ministro bandisce i concorsi di idoneità non prima di 12 mesi e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la terza fascia il Ministro bandisce il primo concorso di idoneità non prima di 18 mesi e non oltre 30 mesi a decorrere dal momento in cui la metà degli atenei avrà concluso il concorso riservato di cui all'articolo 13.

9. Gli atenei assumono nei loro ruoli i professori ordinari, associati ed aggregati attingendo agli albi nazionali di cui al comma 1, secondo le procedure stabilite dal loro statuto e dai loro regolamenti.

10. Nella legge 3 luglio 1998, n. 210, l'articolo 1, comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministro con propri decreti può rinviare i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università si conformano ai rilievi di legittimità. Per quanto riguarda i rilievi di merito, gli atenei, con la maggioranza dei sette decimi degli organi accademici competenti, possono confermare le norme sulle quali il Ministro ha espresso rilievo e rinviarle al Ministero. Il Ministro può accettare le controdeduzioni trasmesse oppure respingerle».

11. Le norme della citata legge n. 210 del 1998 in contrasto con la presente legge sono abrogate.

12. I membri delle commissioni dei concorsi di idoneità e delle commissioni di valutazione periodica di cui all'articolo 9 sono estratti a sorte nell'ambito del corrispondente settore scientifico-disciplinare o, se necessario, di settori affini, con le modalità di cui al comma 12. Il sorteggio per la composizione delle commissioni dei concorsi di idoneità e per la valutazione periodica relativi ai professori di prima e seconda fascia è effettuato unitariamente fra i docenti afferenti a entrambe le fasce. Per le commissioni relative ai professori aggregati il sorteggio avviene tra i docenti delle tre fasce.

13. Per i settori scientifico-disciplinari a cui afferisce un numero non elevato di docenti, il Ministro procede all'accorpamento con altri settori affini, ai soli fini del sorteggio dei membri delle commissioni di concorso e delle commissioni di valutazione periodica. Il Ministro con propri decreti determina ed aggiorna i limiti numerici e gli accorpamenti dei settori scientifico-

disciplinari. Sugli schemi dei decreti, il Ministro acquisisce il parere della CRUI, del CUN, del CNSU e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. Si prescinde da tali pareri se non sono resi entro trenta giorni.

14. Docenti universitari stranieri, scienziati e studiosi italiani e stranieri possono far parte delle commissioni di cui al comma 12. Il Ministero cura la tenuta di un albo contenente persone qualificate disponibili a svolgere la funzione di membro di tali commissioni. L'albo è ripartito sulla base dei settori scientifico-disciplinari. L'estrazione a sorte dei membri delle commissioni sia di concorso, sia di valutazione periodica, avviene con riferimento anche ai nominativi degli iscritti in tale albo, nel corrispondente settore scientifico-disciplinare, o, se necessario, in settori affini. I requisiti per l'iscrizione in tale albo e le condizioni per l'espletamento delle funzioni di commissario sono determinati ed aggiornati ogni quattro anni con decreti del Ministro. Per l'emanazione dei decreti, si applica il comma 7.

Art. 4.

(Doveri e diritti dei professori universitari)

1. La ricerca scientifica e l'insegnamento sono un dovere ed un diritto dei professori universitari. I professori universitari esercitano, con adeguata presenza nella sede universitaria, attività di ricerca e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, organizzativi e di verifica; provvedono ad un costante aggiornamento scientifico personale; partecipano alla vita dell'ateneo e delle sue strutture. Gli organi di governo delle università e delle loro strutture scientifiche e didattiche coordinano organicamente i compiti di ogni docente nel rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento costituzionalmente garantite. L'attività di ricerca e di insegnamento di ciascun docente deve essere documentata periodicamente secondo termini e modalità determinate dai regolamenti di ateneo e sottoposta a valutazione ai sensi dell'articolo 9.

2. In particolare i professori universitari:

a) svolgono attività di ricerca scientifica, ove necessario nell'ambito del coordinamento dipartimentale o interdipartimentale e comunque nel pieno rispetto della libertà individuale di orientamento culturale e metodologico;

b) svolgono in ogni anno accademico 500 ore di attività didattica. All'interno di tale impegno didattico i professori di prima e seconda fascia dedicano almeno 120 ore a lezioni, esercitazioni e seminari, ripartite su non meno di otto mesi e sulle varie tipologie di corsi di studio, a seconda di quanto richiesto dalle strutture didattiche di appartenenza, che devono garantire un'equilibrata ripartizione tra i docenti dei carichi didattici. I professori di terza fascia dedicano un pari impegno a corsi o moduli loro eventualmente affidati annualmente dalla facoltà, nonchè ad esercitazioni e seminari. Le ore rimanenti sono utilizzate dai professori delle tre fasce per compiti organizzativi e di verifica, per attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti, nonchè per la partecipazione agli organi delle strutture didattiche;

c) hanno il dovere ed il diritto di partecipare agli organi accademici, in conformità alle disposizioni delle leggi, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;

d) assicurano un'adeguata presenza nella sede universitaria, secondo quanto specificato dallo statuto e dai regolamenti di ateneo;

e) possono fruire, compatibilmente con la programmazione delle attività didattiche e di ricerca e a seguito di una procedura di valutazione comparativa delle richieste, di periodi di congedo retribuito, computati per intero ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza, per attività di ricerca, aggiornamento scientifico e insegnamento all'estero, nel limite massimo di due anni ogni decennio;

f) possono svolgere attività in conto terzi per conto dell'ateneo, secondo modalità previste nei contratti di cui all'articolo 8;

g) svolgono compiti di assistenza sanitaria, ove la relativa attività sia inscindibile dalla didattica e dalla ricerca, nel limite del 25 per cento del loro impegno orario complessivo;

h) possono essere distaccati, con il loro consenso e senza oneri aggiuntivi per l'università, presso soggetti terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e possono partecipare a società ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

3. Gli atenei disciplinano le modalità di controllo dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2 e le sanzioni in caso di inadempienza, nell'osservanza di criteri generali definiti ed aggiornati ogni quattro anni con propri decreti dal Ministro. Per l'emanazione dei decreti si applica l'articolo 3, comma 7.

4. I professori, nel periodo di cui al comma 2, lettera e), sono abilitati alla presentazione di programmi di ricerca e all'utilizzo dei fondi assegnati.

5. Gli impegni didattici di cui al comma 2, lettera b), attribuiti ai professori secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento didattico di ateneo, sono esercitati nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di inquadramento o di settori affini, nella facoltà di afferenza, in strutture didattiche interfacoltà, in centri di servizio per l'orientamento, il tutorato e la didattica previsti dagli statuti e dai regolamenti d'ateneo. Con il consenso degli interessati, gli impegni didattici sono esercitati in altre facoltà oppure in un altro ateneo o in un altro ente, con i quali l'università di appartenenza abbia stipulato apposita convenzione.

Art. 5.

(Attività libero-professionale e altri incarichi)

1. I professori universitari non possono esercitare l'industria ed il commercio. Fermi restando i casi di incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, possono esercitare, previa autorizzazione, attività libero-professionale e assumere incarichi retribuiti conferiti da enti pubblici e privati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal rettore dopo aver acquisito i pareri favorevoli del preside di facoltà e del direttore di dipartimento e accertata la compatibilità delle attività con l'adempimento dei compiti istituzionali del professore universitario e l'insussistenza di conflitti di interesse con l'ateneo. È dovere d'ufficio del rettore controllare che non insorgano incompatibilità e conflitti d'interesse.

3. L'autorizzazione è revocata qualora emergano situazioni di conflitto di interesse.

4. I professori che, previa autorizzazione, svolgano attività libero-professionale non saltuaria o assumano incarichi particolarmente impegnativi in termini di tempo, sottoscrivono con l'università di appartenenza, secondo modalità deliberate da ciascun ateneo, un contratto di diritto privato che preveda la riduzione dei compiti didattici di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), dal 40 al 60 per cento e la contestuale riduzione del trattamento economico nella stessa percentuale. In vigenza di tale contratto:

a) ai professori non si applicano i commi da 7 a 13 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) i professori non possono ricoprire cariche accademiche.

5. Gli atenei regolano le attività professionali e gli altri incarichi dei professori universitari, nell'osservanza di criteri generali definiti ogni quadriennio con decreto del Ministro. Per l'emanazione del decreto si applica l'articolo 3, comma 7.

Art. 6.

(Disposizioni sugli organi accademici)

1. I professori universitari delle tre fasce sono titolari dell'elettorato attivo per ogni carica accademica e sono componenti di diritto dei consigli di facoltà, dei dipartimenti e di tutte le altre strutture scientifiche e didattiche, secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. La destinazione dei posti di ruolo, le chiamate nonché i trasferimenti relativi ai professori universitari sono deliberati, secondo quanto stabilito dagli statuti di ateneo, dalle facoltà o dai dipartimenti, che decidono con la partecipazione dei professori di prima e seconda fascia per le deliberazioni che riguardano i professori di prima e seconda fascia e dei professori delle tre fasce per le deliberazioni che riguardano i professori di terza fascia.

3. Ai professori di prima fascia è riservata la carica di rettore. Ai professori di prima e seconda fascia sono riservate le cariche di preside di facoltà, presidente di consiglio di corso di laurea, di direttore di dipartimento, la direzione delle scuole di specializzazione, il coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca, il coordinamento di gruppi nazionali di ricerca.

4. Gli statuti degli atenei disciplinano la costituzione della giunta di facoltà, composta da docenti delle tre fasce. Essa, oltre a coadiuvare il preside nella gestione didattica e negli altri compiti attuativi, propone al consiglio di facoltà la programmazione annuale delle attività didattiche, curandone un organico coordinamento, anche al fine di evitare lacune, ripetizioni, sovrapposizioni e disorganicità. La giunta può esercitare altresì compiti delegati dal consiglio di facoltà.

5. Con apposite disposizioni statutarie o regolamentari le università determinano le strutture didattiche ove si svolgono i corsi di studio con il concorso di più facoltà.

Art. 7.

(Trattamento economico dei professori di ruolo)

1. Il trattamento economico fondamentale dei professori universitari, all'atto della nomina in ruolo, è costituito da un importo complessivo pensionabile annuo lordo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, erogato in tredici mensilità, pari a 50.496 euro per il professore di prima fascia, a 37.872 euro per il professore di seconda fascia e a 28.404 euro per il professore di terza fascia.

2. E' fatto salvo il trattamento economico, qualora superiore a quanto indicato nel presente articolo, dei docenti delle tre fasce che appartenevano ad un altro ruolo universitario.

3. L'importo del trattamento economico è sottoposto a revisione triennale, con decreti del Ministro, emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli incrementi retributivi conseguiti dai dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo unico dei dirigenti dello Stato, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. I decreti sono emanati con l'assistenza tecnica dell'ARAN, che consulta le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e le associazioni professionali rappresentative sul piano nazionale.

Art. 8.

(Contratto di diritto privato per i professori di ruolo)

1. Le università, nel rispetto della presente legge e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2, possono stipulare con i professori appartenenti ai propri ruoli e che non svolgono attività libero-professionale nè ricoprono incarichi esterni di cui all'articolo 5, un contratto individuale di diritto privato, di durata biennale, che disciplina:

- a) lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b);
- b) la partecipazione a specifici progetti di ricerca, di innovazione nelle metodologie e tecnologie didattiche, nonché di promozione culturale correlati alla programmazione generale d'ateneo;
- c) lo svolgimento di attività per conto dell'ateneo a favore di terzi;
- d) il pagamento di un corrispettivo degli obblighi di cui alla lettera a) e del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b), nonché dei proventi relativi alle attività di cui alla lettera c), come trattamento economico accessorio. Il predetto trattamento è pensionabile, limitatamente agli importi relativi alle lettere a) e b);
- e) l'erogazione di servizi e di altre agevolazioni, con particolare riguardo a professori fuori sede.

2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati in conformità ad apposito regolamento di ateneo, nell'osservanza di criteri generali definiti ogni quadriennio con decreto del Ministro. Sullo schema di decreto il Ministro acquisisce il parere della CRUI, del CUN, del CNSU, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, dell'ARAN e delle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro prescinde da tali pareri se non sono stati resi entro 30 giorni. L'ARAN consulta le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le associazioni professionali dei professori rappresentative sul piano nazionale.

3. Il trattamento economico accessorio di cui al comma 1, lettera d), assorbe ogni altra incentivazione erogata dall'ateneo; in particolare, dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'erogazione delle incentivazioni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Dalla medesima data i fondi di ateneo di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico di cui all'articolo 4, comma 1, della predetta legge n. 370 del 1999 acquistano rispettivamente le funzioni e le denominazioni di fondi di ateneo per il trattamento economico accessorio e di fondo integrativo per il trattamento economico accessorio dei professori universitari. Al predetto fondo integrativo il Ministro, con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 370 del 1999, può assegnare risorse finanziarie a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Art. 9.

(Valutazioni periodiche)

1. I professori di prima, seconda e terza fascia, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e gli incaricati stabilizzati sono sottoposti a domanda, almeno ogni quadriennio, ad una valutazione delle attività scientifiche, didattiche ed organizzative, pena la decadenza dall'impiego al termine dell'anno accademico in corso al termine del quadriennio. Le procedure di valutazione sono bandite annualmente con decreto del Ministro.

2. Le procedure e i parametri per lo svolgimento delle valutazioni sono determinati con apposito regolamento di ateneo, in conformità al presente articolo e nel rispetto di criteri generali definiti, ogni quadriennio, con decreto del Ministro. Per la sua emanazione si applica l'articolo 3, comma 7.

3. Fra i criteri di valutazione, elevato valore è attribuito a periodi di ricerca o di insegnamento in qualificate università straniere e a esperienze extrauniversitarie condotte in Italia e all'estero.

4. La commissione di valutazione è composta da tre docenti in servizio in atenei diversi da quello ove presta servizio il docente valutato, ovvero esperti di cui all'articolo 3, comma 14, estratti a sorte con le modalità di cui allo stesso articolo 3, commi 12 e 13. Della commissione

fa parte altresì, con funzioni di segretario e senza diritto di voto, un docente della medesima facoltà, eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di facoltà.

5. I componenti delle commissioni di valutazione per professori di prima e seconda fascia sono sorteggiati fra i professori di entrambe le fasce. I componenti delle commissioni di valutazione per professori di terza fascia, per ricercatori, assistenti del ruolo ad esaurimento e incaricati sono sorteggiati fra i professori delle tre fasce. I medesimi criteri si applicano per i componenti interni elettivi.

6. Gli esiti delle valutazioni sono resi pubblici mediante pubblicazione nei siti *web* dell'ateneo interessato e del Ministero, nonché sul Bollettino del Ministero.

7. In caso di esito negativo del primo giudizio di valutazione, si ha diritto ad un secondo giudizio, espletato da una diversa commissione, entro il termine massimo di dieci mesi dalla conclusione del primo.

8. Chi non produce domanda di partecipazione al secondo giudizio, decade dal ruolo al termine dell'anno accademico. Chi ottiene un secondo esito negativo, per quattro anni ha la retribuzione bloccata, non può partecipare a concorsi accademici, non può ricoprire cariche accademiche, non può essere membro di commissioni di concorso o di valutazione periodica. Decorso il quadriennio, ha diritto ad un'ulteriore valutazione, anch'essa articolata in due giudizi. Chi non presenta domanda di partecipazione od ottiene esito negativo anche nel secondo giudizio, cessa di appartenere al ruolo al termine dell'anno accademico.

9. In prima applicazione del presente articolo, sono esonerati dalla valutazione coloro che raggiungono l'età prescritta per il collocamento a riposo obbligatorio nei quattro anni decorrenti dal bando della prima prova valutativa.

10. È, altresì, esonerato dalla valutazione chi presenta domanda per pensione di anzianità, qualora in possesso dei requisiti per tale pensione. In tali casi la pensione di anzianità decorre dal giorno successivo al termine dell'anno accademico nel corso del quale l'interessato ha prodotto domanda di pensione di anzianità.

11. In prima applicazione del presente articolo, la valutazione è relativa al servizio prestato negli ultimi otto anni. Per coloro che appartengono all'attuale ruolo da un periodo di tempo inferiore ad otto anni, la valutazione considera il loro servizio nei precedenti ruoli universitari, negli ultimi otto anni. In caso di servizio complessivo in ruoli universitari inferiore ad otto anni, la valutazione considera l'intero servizio prestato. Per i professori ordinari e associati e per i ricercatori che, alla scadenza del primo bando per la valutazione, avranno maturato un'anzianità di servizio in ruoli universitari inferiore a ventiquattro mesi, le procedure di valutazione inizieranno al compimento del quarantottesimo mese di anzianità di servizio.

Art. 10.
(*Collocamento a riposo*)

1. I professori universitari sono collocati a riposo al termine dell'anno accademico nel quale hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età.

2. È abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età. Non è consentito ai professori universitari l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Alla data del collocamento a riposo i professori universitari cessano dalle cariche accademiche.

3. In prima applicazione sono collocati a riposo quanti compiono il sessantottesimo anno di età nell'anno accademico in corso alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e quanti compiono il sessantaseiesimo anno di età nell'anno accademico immediatamente successivo.

Art. 11.
(*Docenti esterni*)

1. Al fine di arricchire e integrare l'offerta formativa e le competenze scientifiche nonché incentivare le interazioni con il mondo produttivo e degli enti di ricerca, le università possono affidare, con contratti di diritto privato, compiti di insegnamento e di ricerca a personalità italiane e straniere di alta qualificazione culturale, scientifica e professionale, ovvero a professori universitari di altro ateneo o collocati a riposo. Le procedure per l'affidamento dei contratti, i loro contenuti, l'attività esercitabile dal docente esterno e le forme di partecipazione agli organi accademici sono disciplinati dai regolamenti di ateneo nell'osservanza dei seguenti criteri:

- a) durata annuale, rinnovabile previa valutazione positiva dell'attività svolta;
- b) esclusione dell'elettorato attivo e passivo per qualsiasi carica accademica;
- c) valutazione comparativa nel caso di più aspiranti;
- d) pubblicità e trasparenza delle procedure e delle valutazioni;
- e) fissazione di un limite di età.

2. Le università possono continuare ad avvalersi dei collaboratori, esperti linguistici e lettori di lingua madre, secondo le modalità di cui al decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.

Art. 12.
(*Contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento*)

1. Le università, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono stipulare con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o un titolo equipollente in Italia o all'estero contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento.

2. I titolari dei contratti di cui al comma 1, oltre all'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la responsabilità dei titolari dei corsi di insegnamento, con un impegno didattico fissato dai regolamenti di ateneo.

3. I contratti sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge e dalla normativa vigente per i contratti di formazione e lavoro, in quanto applicabile. I contratti hanno durata triennale, rinnovabili successivamente annualmente per non più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta dal titolare del contratto. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni ed enti nazionali o stranieri utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Ai contratti si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui all'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la determinazione del trattamento economico minimo e massimo si provvede con decreti del Ministro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. I decreti sono aggiornati ogni tre anni.

4. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei professori di cui all'articolo 2. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca e i contratti di cui al comma 1 sono riconosciuti validi, nella misura del cinquanta per cento della rispettiva durata, ai fini della ricostruzione di carriera nel ruolo dei professori universitari.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per la stipula dei contratti di cui al presente

articolo le università utilizzano anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, già destinate al cofinanziamento degli assegni di ricerca.

Art. 13.

(Concorso riservato per l'ammissione alla fascia dei docenti aggregati)

1. In prima applicazione della presente legge, ogni ateneo bandisce un concorso riservato per professore aggregato. È ammesso al concorso riservato, a domanda, il personale appartenente ai seguenti ruoli dell'ateneo:

a) assistenti del ruolo ad esaurimento;

b) ricercatori;

c) addetti alle esercitazioni di lingua italiana nelle università per stranieri di Perugia e Siena, stabilizzati ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204;

d) personale tecnico laureato assunto ai sensi dell'articolo 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Università relativo al quadriennio normativo 1994-1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1996, così come integrato dall'accordo integrativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 settembre 1997;

e) tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, compresi quelli assunti successivamente al 1° agosto 1980;

f) incaricati stabilizzati.

2. L'ateneo mette a concorso tanti posti di professore aggregato quanti sono i posti già occupati nei propri ruoli dal predetto personale. Al termine del concorso riservato, i posti di professore aggregato non ricoperti sono soppressi.

3. Per l'ammissione al concorso riservato è richiesta un'anzianità di servizio di otto anni nei ruoli di cui al comma 1.

4. Tra i criteri per la valutazione, elevato valore è attribuito a periodi di ricerca o insegnamento in qualificate università straniere e ad esperienze extrauniversitarie condotte in Italia ed all'estero.

5. La commissione di concorso è composta da docenti di prima e seconda fascia in servizio in altri atenei, estratti a sorte tra gli appartenenti al medesimo settore scientifico – disciplinare, o, se necessario, a settori affini. Della commissione fa parte altresì, con funzioni di segretario e senza diritto di voto, un docente della medesima facoltà, eletto a scrutinio segreto del Consiglio di facoltà.

6. Si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per i ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, integrata da una prova didattica e dalla valutazione delle attività scientifiche, didattiche ed organizzative svolte negli ultimi otto anni accademici. Si applica l'articolo 9, comma 6.

7. Chi non supera la prima prova del concorso è ammesso ad una seconda prova, da concludersi entro il termine di dieci mesi, calcolato a decorrere dalla conclusione della prima prova. La commissione della seconda prova del concorso è diversa dalla precedente commissione.

8. Al termine delle due prove, il ruolo dei ricercatori è trasformato in ruolo ad esaurimento. Nei ruoli ad esaurimento dei ricercatori, degli assistenti e degli incaricati stabilizzati sono iscritti d'ufficio coloro che non hanno partecipato o non hanno superato il concorso per professore aggregato e coloro che non avevano maturato l'anzianità prevista dal comma 3 ai fini della partecipazione al concorso riservato.

9. Le modalità di svolgimento del concorso riservato sono disciplinate da apposito regolamento di ateneo, nell'osservanza di criteri generali definiti con decreto del Ministro. Per l'emanazione del decreto si applica l'articolo 3, comma 7.

Art. 14.
(*Norme transitorie e finali*)

1. I professori straordinari, ordinari e associati, nominati nei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e coloro che saranno nominati nelle predette fasce a seguito di procedure di reclutamento già bandite alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, con decorrenza dalla predetta data, nel ruolo di cui all'articolo 2, rispettivamente nella fascia di professore ordinario e di professore associato, nella classe corrispondente al trattamento economico in godimento ovvero, qualora compreso tra due classi, nella classe immediatamente superiore.

2. È fatto divieto di indire ogni forma di procedura di reclutamento per l'accesso alla fascia dei ricercatori, salvo i concorsi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, i quali, se indetti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati derogatoriamente per la copertura di posti di professore di terza fascia.

3. Le operazioni previste dalla presente legge sono effettuate nel seguente ordine cronologico:

- a) valutazione dei professori ordinari;
- b) valutazione dei professori associati;
- c) concorso riservato per professore aggregato;
- d) valutazione dei ricercatori, degli assistenti e degli incaricati stabilizzati appartenenti ai rispettivi ruoli ad esaurimento.

4. Le procedure per la valutazione dei professori ordinari hanno inizio nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro con uno o più decreti indica i termini minimi e massimi entro i quali gli atenei procedono alla valutazione delle categorie indicate nel precedente comma ed al bando del concorso riservato per professore aggregato. Per l'emanazione dei decreti si applica l'articolo 3, comma 7.

6. Nei confronti degli atenei che non rispettano i termini minimi e massimi sopra indicati, il Ministero riduce il finanziamento ordinario nella misura del dieci per cento per ogni semestre di scostamento.

7. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze Armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori della terza fascia appartenenti al settore scientifico – disciplinare a cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà. Presso le predette accademie ed istituti, con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli organici con l'introduzione di posti per professori di terza fascia. I decreti prevedono altresì la contestuale riduzione di posti per professori di altre fasce ovvero dispongono che la copertura dei posti di terza fascia possa avvenire utilizzando le risorse rese disponibili per la vacanza di altri posti nell'organico del personale docente, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei limiti posti dalla programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

8. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Scuola centrale tributaria possono attribuire insegnamenti ed attività di ricerca, nell'ambito dei propri fini istituzionali, anche ai

professori di terza fascia appartenenti al settore scientifico – disciplinare cui afferiscono le materie di insegnamento e ricerca, previo nulla osta del consiglio di facoltà.

9. A modifica dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori aggregati della facoltà di medicina, nell'ambito dell'equiparazione ai ruoli del Servizio sanitario nazionale, assumono gli stessi diritti e doveri dei professori associati.

10. All'atto della nomina a professore di prima fascia o di conferma nel ruolo di seconda fascia, il professore è collocato nella medesima classe stipendiale in cui era collocato nella fascia di provenienza.

11. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e in particolare:

- a) l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251;
- b) l'articolo 86 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
- c) gli articoli 7, 10, commi dal primo al terzo, 14 e 15 della legge 18 marzo 1958, n. 311;
- d) gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, limitatamente ai commi dal primo al quinto, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, quarto comma, 33, 34, settimo comma, 36, 38, 39, 100, 110 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- e) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
- f) gli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1990, n. 239;
- g) l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- h) l'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12. Le disposizioni relative allo stato giuridico dei ricercatori universitari, dei professori associati e dei professori ordinari, non abrogate ai sensi del presente articolo, ovvero non incompatibili con la presente legge, continuano ad applicarsi rispettivamente ai professori di terza, seconda e prima fascia.